

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE COLPA GRAVE 3.0

Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Questionario Proposta

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

Rappresentanza Generale dei Lloyd's per l'Italia

Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano

Tel. 02 6378881 - Fax. 02 63788850

NOTA INFORMATIVA

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (ora Ivass)

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (nel seguito, anche il "Contratto") prima della sottoscrizione della Polizza

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's..

c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com.
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell'elenco dell'Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 47 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2013* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad € 24.463 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di € 18.106 milioni, dai Bilanci dei membri di € 4.362 milioni e da riserve centrali di € 1.996 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2013 era il 9285%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad € 3.788 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad € 41 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 62 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2013*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2013: <http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financial-performance/financial-results/2013-annual-report>

** Tasso di cambio al 31.12.2013: € 1 = £ 0,8333 (fonte: London Financial Times)
L'aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale dei Lloyd's è consultabile al seguente link:

<http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds>
(Art. 37, Regolamento Ivass n. 35/2010).

* * *

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il Contratto prevede il tacito rinnovo.

Avvertenza!

La disdetta va effettuata entro 30 giorni dalla scadenza annuale a mezzo lettera raccomandata AR, Fax o PEC.

La copertura si annulla dalle ore 24 del giorno di scadenza, come meglio precisato all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Tacito rinnovo-Recesso per sinistro

Il tacito rinnovo non sarà operante nel caso in cui entro 30 giorni dalla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione annuale venissero notificate dall'Assicurato/Contraente Circostanze e/o Richieste di Risarcimento agli Assicuratori.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'Assicurazione copre:

1) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza)

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie del Certificato s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.

2) Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Si veda in proposito l'Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione – Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità Civile e Professionale per Perdite Patrimoniali e Danni Erariali - Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa - Contabile.

L'Assicurazione comprende anche le seguenti estensioni di copertura (sempre operanti):

Estensione di Copertura 1 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

Estensione di Copertura 2 – Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del Personale

Estensione di Copertura 3 – Attività di rappresentanza

Estensione di Copertura 4 – Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/2008

Estensione di Copertura 5 – Copertura personale distaccato

Estensione di Copertura 6 – Acquisizioni in economia

Estensione di Copertura 7 – Danni Patrimoniali, Perdite non Patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

Estensione di Copertura 8 - Perdite Patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente

Estensione di Copertura 9 – Ecologia e Ambiente

Estensione di Copertura 10 – Vincolo di Solidarietà

Estensione di Copertura 11 – Levata Protesti

Estensione di Copertura 12 – Perdite Patrimoniali per l'Attività Forense

Le seguenti estensioni di copertura previste dalle Condizioni Particolari Aggiuntive **sono valide solo se** richiamate nella Scheda di Polizza:

Lettera A) Responsabilità dei Dipendenti Tecnici

Lettera B) Attività di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione L. 190/2012 e Pubblicità e Trasparenza DL. 33/2013

Lettera C) Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi

Lettera D) Responsabilità Amministrativa e Contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso Terzi.

Lettera E) Estensione periodo di retroattività – illimitato

Lettera F) Estensione periodo di retroattività per l'Assicurato/Contraente che ha cessato l'attività

Avvertenza!

Si precisa inoltre che il Contratto è in forma "claims made". La copertura assicurativa si intende operante per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori durante il periodo di validità dell'Assicurazione, a condizione che:

(i) siano conseguenti a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza;

(ii) non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.

In caso di morte, pensionamento o cessazione dell'attività, l'Assicurazione opera anche per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente alla data di decorrenza del Contratto indicata nella Scheda di Polizza. La presente garanzia postuma si intende non operante nei casi di licenziamento per giusta causa e nel caso in cui l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente.

Si veda in proposito l'Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione-Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione (forma Claims Made).

Avvertenza!

Il Contratto prevede limitazioni, sospensioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

- Per le esclusioni si rinvia a quanto previsto dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
 - Art. 9 - Gestione delle Vertenze del Danno - Spese legali
 - Art. 16 – Esclusione della Responsabilità solidale
 - Art. 19 – Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità Civile e Professionale per Perdite Patrimoniali e Danni Erariali - Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa - Contabile
 - Art. 21 - Esclusioni
 - Art. 30 - Vincolo di solidarietà

alle seguenti lettere delle Estensioni di Copertura da ritenersi sempre valide:

- Estensione di Copertura 6 – Acquisizioni in economia
- Estensione di Copertura 7 – Danni Patrimoniali, Perdite non Patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

nonché alle esclusioni previste nelle Condizioni Particolari Aggiuntive (operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza).

- Per le limitazioni si rinvia alle clausole evidenziate in grigio e, in particolare:
 - alla definizione di "Data di retroattività"
 - all'Art. 10 ("Coesistenza di altre Assicurazioni")
 - all'Art. 23 ("Corresponsabilità")
 - all'Art. 22 (Massimale di Assicurazione)
 - all'Art. 20 ("Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell Assicurazione")(forma Claims Made)
 - all'Art. 12 (Territorialità e Giurisdizione)
 - all'Art. Art. 16 – Esclusione della Responsabilità solidale delle Condizioni Generali di Assicurazione,

nonché a quanto previsto nelle Condizioni Particolari Aggiuntive (operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza).

- Per le sospensioni si rinvia a quanto previsto all'Art. 2 ("Periodicità e mezzi di pagamento del Premio") delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza!

Le garanzie di cui al Contratto si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale e del Sottolimito di Indennizzo (ove previsto) indicati nel Contratto e/o nella Scheda di Polizza e/o nel Questionario Proposta.

Le prestazioni assicurative sono soggette ad applicazione di Franchigie/Scoperti.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 23 ("Corresponsabilità"), all'Art. 22 ("Massimale di Assicurazione"), all'Art. 20 ("Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell Assicurazione (forma Claims Made)"), all'Art. 9 – ("Gestione delle Vertenze del Danno Spese legali"), delle Condizioni Generali di Assicurazione, all'Estensione di Copertura 6 ("Acquisizioni in economia"), all'Estensione di Copertura 11 ("Levata Protesti"), nonché alle seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive (qualora richiamate nella Scheda di Polizza):

- Lettera A ("Responsabilità dei Dipendenti Tecnici");
- Lettera C ("Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi");
- Lettera D ("Responsabilità Amministrativa e Contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso Terzi.").

Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione delle Franchigie e degli Scoperti, del Massimale e dei Sottolimiti di Indennizzo, con alcune esemplificazioni numeriche; si segnala che le Franchigie, il Massimale ed i Sottolimiti di Indennizzo indicati oltre non necessariamente coincidono con quelli di cui alla Polizza:

Esempio 1: Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di Danno inferiore al Massimale:

Massimale:	€ 500.000,00
Danno:	€ 150.000,00
Franchigia:	€ 5.000,00
Indennizzo:	€ 145.000,00

Esempio 2: Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di Danno superiore al Massimale:

Massimale:	€ 500.000,00
Danno:	€ 600.000,00
Franchigia:	€ 5.000,00
Indennizzo:	€ 495.000,00

Esempio 3: Prestazione soggetta all'applicazione del Sottolimito di Indennizzo in caso di Danno inferiore al relativo ammontare:

Sottolimito di Indennizzo:	€ 175.000,00
Danno:	€ 150.000,00
Franchigia:	nessuna
Indennizzo:	€ 150.000,00

Esempio 4: Prestazione soggetta all'applicazione del Sottolimito di Indennizzo in caso di Danno superiore al relativo ammontare:

Sottolimito di Indennizzo:	€ 175.000,00
Danno:	€ 250.000,00
Franchigia:	nessuna
Indennizzo:	€ 175.000,00

Esempio 5: Prestazione soggetta all'applicazione di Scoperto in caso di Danno inferiore al Massimale

Massimale	€ 500.000,00
Danno:	€ 150.000,00
Scoperto:	10% del Danno
Indennizzo:	€ 135.000,00

Esempio 6: Prestazione soggetta all'applicazione di Scoperto in caso di Danno superiore al Massimale:

Massimale	€ 500.000,00
Danno:	€ 600.000,00
Scoperto:	10% del Danno
Indennizzo:	€ 440.000,00

Avvertenza!

Nel caso in cui il Danno superi il Massimale assicurato le eventuali spese legali verranno ripartire fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse fermo restando il limite del quarto del massimale (si veda in proposito l'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Gestione delle Vertenze del Danno - Spese legali).

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza!

Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze del rischio rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del Contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di Indennizzo.

Avvertenza!

Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del Contratto.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dai seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 1 – Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio,
- Art. 10 – Coesistenza di altre assicurazioni,
- Art. 20 - Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell Assicurazione (forma Claims Made)

Avvertenza!

Ai sensi dell'art. 1895 del Codice Civile il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Avvertenza!

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché il recesso degli Assicuratori della Polizza.

Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del rischio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 1 – Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione, oltre che agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Esempio di aggravamento del rischio:

l'Assicurato varia le proprie mansioni acquisendo una carica che comporta maggiori responsabilità operative (da responsabile tecnico a dirigente tecnico).

Esempio di diminuzione del rischio:

l'Assicurato varia le proprie mansioni acquisendo una carica che comporta minori responsabilità operative (da dirigente tecnico a responsabile tecnico)

6. Premi

Il Premio è dovuto con periodicità annuale.

Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

Eventuali frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra Contraente/Assicurato e Assicuratori.

Avvertenza!

Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte degli Assicuratori e/o degli intermediari eventualmente incaricati.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Scheda di Polizza, alla definizione di "Premio", all'Art. 2 ("Periodicità e mezzi di pagamento del Premio") delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché alle seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive (se richiamate nella Scheda di Polizza):

- Lettera B – Attività di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione L. 190/2012 e Pubblicità e Trasparenza DL. 33/2013
- Lettera C– Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi
- Lettera D – Responsabilità Amministrativa e Contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso Terzi
- Lettera F – Estensione periodo di retroattività per l'Assicurato/Contraente che ha cessato l'attività

7. Rivalse

Avvertenza!

In caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del Contratto, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate e delle spese sostenute, nei diritti del Contraente/Assicurato nei confronti dei terzi responsabili.

Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei diritti di surrogazione si rinvia a quanto previsto all'art. 1916 del Codice Civile.

8. Diritto di recesso

Avvertenza!

Ad ogni ricorrenza annuale le parti possono recedere dal Contratto.

Analogamente, in caso di Sinistro è riconosciuta la facoltà, sia al Contraente che alla Società, di recedere dall'Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 4 ("Tacito rinnovo – Recesso per sinistro") delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché agli artt. 1893 e 1898 del Codice Civile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto

(i) Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione per responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

(ii) Decadenza

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, richiamato dall'Art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione ("Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia dei Sinistri"), l'Assicurato che dolosamente non adempia all'obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all'Indennizzo.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto è applicabile la legge italiana.

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente ed ammontano al 22,25% del premio imponibile.

* * *

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza!

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Polizza entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);**
- (b) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 8 ("Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia dei Sinistri"), all'Art. 20 ("Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione (forma Claims Made)"), e all'Art. 14 ("Clausola Broker") delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

14. Arbitrato

Il Contratto non prevede l'arbitrato in caso di controversia tra le parti, salvo quanto disposto dal punto 2) della Lettera A ("Responsabilità dei Dipendenti Tecnici") delle Condizioni Particolari Aggiuntive (valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza).


Avvertenza!

Il Contraente/Assicurato potrà in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Al riguardo, si rinvia all'art. 17 delle Condizioni Generali.

* * * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
Vittorio Scala



Ultimo aggiornamento: Novembre 2014

CONDIZIONI CONTRATTUALI POLIZZA RC PATRIMONIALE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato, siano essi utilizzati al singolare che al plurale.

Nel testo, i termini contenuti nelle Definizioni sono evidenziati in grassetto e con iniziale maiuscola.

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall' Assicurazione , così come richiamato all' <i>Art. 18 - Destinatario dell'Assicurazione</i> , delle Condizioni di Assicurazione ed indicato nella Scheda di Copertura .
Assicuratori	il sindacato o sindacati dei LLOYD'S indicati nel Modulo di questo Certificato .
Assicurazione	la copertura assicurativa offerta dagli Assicuratori .
Broker	il soggetto indicato nella Scheda di Copertura iscritto al RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
Carica	l'attività svolta dall' Assicurato presso la Pubblica Amministrazione con la quale l' Assicurato , ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio, così come indicato nella Scheda di Copertura .
Certificato	il documento che prova l' Assicurazione .
Corrispondente / Coverholder dei Lloyd's	i corrispondenti dei Sindacati dei Lloyd's che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori e separatamente identificati nella Scheda di Copertura .
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi, suscettibile di valutazione economica.
Danni Erariali	i Danni subiti dall'erario, comprensivi della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
Danni Materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Delega Formale	l'atto con il quale la Pubblica Amministrazione conferisce mandato all' Assicurato per l'assunzione di una specifica Carica diversa da quella o da quelle già in essere, ma solamente qualora dette Cariche diverse, non siano già ricomprese nell'ambito dell'originario rapporto di servizio o di mandato in essere; questo costituisce presupposto necessario per l'attribuzione di una pluralità di Cariche .
Denuncia di Sinistro	la notifica, inviata dall' Assicurato agli Assicuratori , del verificarsi di un Sinistro nei termini e nei modi stabiliti nel presente Certificato .
Dipendente – Dirigente	qualsiasi persona che sia alle dirette dipendenze dell' Ente o Società di Appartenenza o sia a questo collegata da altro tipo di mandato o rapporto di servizio e che partecipi alle attività

	istituzionali dell'ente stesso.
Dipendente - Dirigente Tecnico	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell' Ente o Società di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l' Ente o Società di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione .
Dipendente – Dirigente Legale	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in Legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di Legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3, ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e sue successive modifiche ed integrazioni, che svolge le funzioni di Avvocato in qualità di Dipendente dell'Ente o Società di Appartenenza .
Documenti Precontrattuali	i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente: <ul style="list-style-type: none"> - Nota Informativa, comprensiva di Glossario - Condizioni di Assicurazione - Proposta di Contratto
Ente o Società di Appartenenza	la Pubblica Amministrazione con la quale l' Assicurato ha un rapporto di servizio o un mandato alla data di effetto di questo Certificato ed il cui nome è indicato nella Scheda di Copertura .
Evento Dannoso	il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la Richiesta di Risarcimento .
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro .
Massimale	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro ed in aggregato per ogni singolo periodo del Certificato .
Massimale di Corresponsabilità	la massima somma che gli Assicuratori corrispondono ai soggetti Assicurati , appartenenti allo stesso ente, qualora questi ricevano comune Richiesta di Risarcimento , ovvero una richiesta originata da un unico evento al quale hanno concorso più soggetti Assicurati .
Modulo di Variazione di Rischio	il documento contenente le informazioni essenziali per l' Assicuratore per la valutazione della variazione di rischio richiesta dall' Assicurato . Il Modulo di Variazione di Rischio costituisce parte integrante del presente Certificato ed è allegata allo stesso.
Nuova Carica	l'attività esperita dall' Assicurato a seguito del conferimento allo stesso, da parte dell' Ente o Società di Appartenenza o della Pubblica Amministrazione in genere, di specifica Delega Formale in data successiva alla Proposta di Contratto .
Periodo di Validità	Il periodo di operatività dell' Assicurazione , ovvero la durata, indicata nella Scheda di Copertura , compreso il periodo di

	efficacia retroattiva ed ultrattiva.
Perdita Patrimoniale	il pregiudizio economico subito da terzi, che non sia conseguenza di Danni Materiali .
Premio	la somma dovuta dall' Assicurato agli Assicuratori .
Proposta di Contratto	la Proposta di Contratto , generata dalla piattaforma web relativa al presente Certificato , contenente le informazioni essenziali per la valutazione del rischio da parte dell' Assicuratore , fermo restando l'obbligo dell' Assicurato di fornire tutte quelle altre informazioni di cui sia a conoscenza che possano influire sulla decisione di offrire la copertura assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893 e 1594 del Codice Civile. La Proposta di Contratto costituisce parte integrante del presente Certificato ed è allegata allo stesso.
Pubblica Amministrazione	ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero/IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei, Società Pubbliche e qualsiasi altro Organismo di Diritto Pubblico) le cui persone che operano all'interno delle stesse siano soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Amministrativa	la responsabilità che incombe sull' Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente o Società di Appartenenza , ad un altro ente pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .
B. Responsabilità Amministrativa - Contabile	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato , detto "agente contabile", fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente o Società di Appartenenza , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .
Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare personalmente sull' Assicurato ai sensi di Legge (a titolo esemplificativo e non limitativo: Art. 2043 e s. s. CC. e Art. 28 della Costituzione), inclusa la Responsabilità Civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze	<ol style="list-style-type: none"> I. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l'invito a dedurre, avanzato dalla Corte dei Conti e l'audizione personale; II. qualsiasi procedimento intentato contro l' Assicurato, al fine di ottenere un Risarcimento economico o altro tipo di Risarcimento; III. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all'Assicurato, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare

	<p>ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato, intentata contro l' Assicurato;</p> <p>IV. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale o verifica riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure - la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione; <p>V. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti (III), (IV) o (V);</p> <p>Si intendono esplicitamente esclusi dalla presente definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi procedimento penale intentato contro l' Assicurato; - qualsiasi procedimento proposto davanti al TAR <p>Ai fini del presente Certificato, le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta di Risarcimento.</p>
Scheda di Copertura	<p>il documento allegato al contratto di Assicurazione, facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati dell'Assicurato, il Massimale, i sotto limiti, la decorrenza, e gli eventuali altri dettagli dell'Assicurazione.</p>
Sinistro	<p>il ricevimento di una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza, per la quale è prestata l'Assicurazione.</p>
Società Pubbliche	<p>società costituite nelle forme previste dal Codice Civile al cui capitale partecipano, per la totalità o comunque per quote rilevanti, soggetti pubblici.</p> <p>I soggetti pubblici ricorrono alla società per garantire una gestione di tipo imprenditoriale e, più in generale, per sfuggire ai vincoli a cui sono sottoposte le amministrazioni tradizionali.</p> <p>La partecipazione pubblica può poi essere – da sola o insieme ad altre circostanze – motivo di attrazione nelle discipline dei contratti pubblici, dei controlli contabili, dei reati contro la Pubblica Amministrazione.</p>

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1– Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** che si riferiscono a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C. Italiano, unicamente in caso di dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, sono soggette alla disciplina dell'Art. 1898 del C.C., e che pertanto devono essere comunicate agli **Assicuratori** per iscritto.

Art. 2 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Il **Premio** è dovuto con periodicità annuale.

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il **Premio** è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.

Se l'**Assicurato** non paga il **Premio** relativo al primo periodo di **Assicurazione**, l'**Assicurazione** resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli **Assicuratori** al pagamento dei **Premi** scaduti ai sensi dell'Art.1901 del Codice Civile.

I **premi** devono essere pagati dal **Broker/Corrispondente dei Lloyd's** al **Coverholder dei Lloyd's** attraverso cui la presente **Assicurazione** è stata negoziata, secondo i termini previsti negli accordi di collaborazione stipulati tra le parti.

Gli unici mezzi di pagamento del **Premio** agli **Assicuratori** sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari e contanti fino ad un massimo di Euro 750,00 (settecentocinquanta Euro) a favore degli **Assicuratori** e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Tacito rinnovo - Recesso per Sinistro

Tacito rinnovo

In mancanza di disdetta da entrambe le parti mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (PEC), spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del **Certificato**, lo stesso si intende tacitamente rinnovato per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la Legge od il **Certificato** si riferiscono al periodo di **Assicurazione**, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'**Assicurazione** sia stata stipulata per una maggiore durata, nel qual caso esso coincide con la durata riportata nel **Certificato**.

Recesso per Sinistro

Dopo ogni **Sinistro** e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, gli **Assicuratori** o l'**Assicurato** possono recedere dal presente **Certificato** con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso per **Sinistro**, gli **Assicuratori** - entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso - rimborseranno la parte di **Premio**, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso.

In accordo tra le parti si prende atto che tutte le comunicazioni di cui sopra possono essere trasmesse dagli **Assicuratori** attraverso il **Broker** indicato nella **Scheda di Copertura** o dall'**Assicurato** attraverso il **Broker** per mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al **Broker**. Le disposizioni previste dall'**Art.14 - Clausola Broker**, rimangono valide ed applicabili.

Art. 5 –Attivazione dell'Assicurazione - Inizio e termine dell'Assicurazione – Termini di pagamento del Premio – Diritto di recesso dell'Assicurato

L'**Assicurato** deve completare e sottoscrivere la **Proposta di Contratto** e la bozza di contratto e trasmetterla al **Broker**, unitamente a copia della prova di avvenuto pagamento.

La compilazione, la sottoscrizione, l'invio della **Proposta di Contratto** e della bozza di contratto ed il pagamento del relativo **Premio** comportano l'automatica attivazione della copertura assicurativa.

Ai fini dell'individuazione della corretta decorrenza del **Periodo di Validità** dell'**Assicurazione**, farà fede esclusivamente la data del pagamento del **Premio** ricevuto dal **Broker**.

In caso di mancato pagamento del **Premio** in sede di rinnovo dell'**Assicurazione** trova applicazione quanto disposto dall'art.1901 C.C..

L'**Assicurato** ha diritto di recedere dalla presente **Assicurazione** mediante raccomandata a.r. da inviarsi al **Broker** nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del **Periodo di Validità** dell'**Assicurazione** come sopra definita. Gli **Assicuratori** provvederanno al rimborso del **Premio** non usufruito, al netto dell'imposta.

Con l'attivazione del presente Certificato non è consentito all'Assicurato attivare altri certificati con lo stesso Assicuratore per la stessa annualità. In caso di attivazione di più certificati sarà ritenuto valido esclusivamente il primo Certificato emesso in ordine cronologico.

Art. 6 – Variazione dell'attività

L'**Assicurato** deve informare gli **Assicuratori** della variazione di attività svolta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione medesima, a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio agli **Assicuratori** dell'apposito **Modulo di Variazione di Rischio**. Qualora il **Modulo di Variazione di Rischio** sia ricevuto dagli **Assicuratori** nei termini di cui sopra, l'**Assicurazione** è operante dalla data in cui è intervenuta la variazione dell'attività; diversamente, in caso di comunicazione tardiva, l'**Assicurazione** è operante dalle ore 24,00 della data di ricezione del **Modulo di Variazione di Rischio** da parte degli **Assicuratori**. L'eventuale adeguamento del **Premio** sarà comunicato all'**Assicurato** attraverso il **Broker**.

Art. 7 - Associazioni ed Unioni di Enti

Considerato che gli **Enti Pubblici** possono costituire ai sensi di Legge apposite Associazioni od Unioni dotate di persona giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, la copertura è operante per le attività istituzionali svolte dall'**Assicurato** nell'ambito degli Enti facenti parte delle predette Associazioni od Unioni, anche se funzionalmente alle dipendenze dell'Associazione o dell'Unione previa dichiarazione all'atto della compilazione della **Proposta di Contratto** o dell'apposito **Modulo di Variazione di Rischio**.

Art. 8- Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Sinistri

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve inviare **Denuncia di Sinistro**, anche a mezzo telefax, entro 30 (trenta) giorni da quando è venuto a conoscenza di una "**Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze**".

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (Art. 1915 del Codice Civile).

Art. 9- Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico degli **Assicuratori** e nei termini dell'Art. 1917 C.C., le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Certificato**.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano dagli stessi designati.

Art. 10 - Coesistenza di altre Assicurazioni

Fermi restando i **Massimali** e limiti di **Certificato**, qualora il rischio oggetto della presente **Assicurazione** risulti garantito in tutto od in parte anche da altri **Assicuratori**, essa sarà operante solo ad esaurimento dei **Massimali** previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l' **Assicurato** è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre **Assicurazioni** per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione agli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente **Certificato**, si fa rinvio alle disposizioni della Legge italiana vigente in materia. Per le eventuali controversie inerenti il presente **Certificato** è esclusivamente competente il Tribunale del luogo ove ha sede l'**Assicurato**.

Art. 12- Territorialità e giurisdizione

L'**Assicurazione** riguarda gli eventi che si verificano od i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri dell'Unione Europea e dell'Europa Geografica.

Art. 13 – Interpretazione delle condizioni contrattuali della presente Assicurazione

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione delle condizioni contrattuali del presente **Certificato** sarà quella più favorevole all'**Assicurato**.

Art. 14 – Clausola Broker

Con la sottoscrizione dei **Documenti Precontrattuali**, l'**Assicurato** conferisce mandato di brokeraggio al **Broker** indicato nella **Scheda di Copertura**, con l'incarico di assisterlo ai fini della presente **Assicurazione**.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al **Broker** dal **Coverholder dei Lloyd's**, si considererà come effettuata all'**Assicurato**;
- b) ogni comunicazione effettuata dal **Broker** dell'**Assicurato** al **Coverholder dei Lloyd's**, si considererà come effettuata dall'**Assicurato** stesso.

Gli **Assicuratori** conferiscono mandato al **Coverholder dei Lloyd's** di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente **Certificato**.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al **Coverholder dei Lloyd's** si considererà come effettuata agli **Assicuratori**;
- b) ogni comunicazione effettuata dal **Coverholder dei Lloyd's** si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

Art. 15 – Clausola di raccordo.

Nel caso in cui l'**Assicurato** avesse attivato il presente **Certificato** in concomitanza con la scadenza di altra copertura assicurativa analoga stipulata con lo stesso Sindacato dei Lloyd's di Londra, l'**Assicurazione** si intende prestata in assenza di soluzione di continuità e senza la necessità di compilazione di una nuova **Proposta di Contratto**. Nella **Scheda di Copertura** verrà indicato il numero del **Certificato** precedentemente emesso e sostituito.

Art. 16 - Esclusione della responsabilità solidale

La responsabilità di ogni **Assicuratore** è disgiunta e non solidale con quella degli altri **Assicuratori**. Ogni **Assicuratore** è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni **Assicuratore** non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro **Assicuratore**.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un **Assicuratore**.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un **Assicuratore** (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli **Assicuratori** membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti,

mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli **Assicuratori** del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

Art. 17 – Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari

E' convenuto tra le parti che la presente **Assicurazione** è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla Legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente **Assicurazione** sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'**Assicurato** agli **Assicuratori** ai sensi della presente polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:

Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli **Assicuratori** di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI
(RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE)**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 18 - Destinatario dell'Assicurazione

Destinatario della presente copertura assicurativa è il soggetto, in servizio o in **Carica** presso gli **Enti o Società di Appartenenza** indicati nella **Scheda di Copertura**, nel corso della durata del presente **Certificato**, e per le **Cariche** precedentemente ricoperte presso la **Pubblica Amministrazione** come definita.

Art. 19 - Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità Civile e Professionale per Perdite Patrimoniali e Danni Erariali - Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa - Contabile

L'**Assicurazione** è prestata per la copertura:

- a) della **Responsabilità Civile** e professionale per **Perdite Patrimoniali** cagionate a Terzi,
- b) per la **Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa – Contabile** per **Danni Erariali** cagionati all'**Ente o Società di Appartenenza** e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, compresa l'attività di gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio dell'**Ente o Società di Appartenenza** e della **Pubblica Amministrazione** in genere, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che l' **Assicurato** è tenuto a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.

Gli **Assicuratori** si obbligano nel limite del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**, a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'**Ente o Società di Appartenenza**, e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e della **Carica** presso l'**Ente o Società di Appartenenza** o per **Cariche** precedentemente ricoperte presso altre **Pubbliche Amministrazioni**.

L'**Assicurazione** si riferisce alle responsabilità sia per i **Danni** di cui l'**Assicurato** debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

L'**Assicurazione** comprende inoltre:

- le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni Erariali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni Erariali** che l'**Assicurato**, a seguito di azione della **Corte dei Conti**, sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all'**Ente o Società di Appartenenza** ed alla **Pubblica Amministrazione** in genere a seguito di propri errori commessi con Colpa Grave accertata in via giudiziale e sempre escluso il dolo dell'**Assicurato**.

Limitatamente alle **Cariche** presso **Società Pubbliche** riportate nella **Scheda di Copertura** e le **Cariche** precedentemente ricoperte presso altre **Società Pubbliche**, le disposizioni della lettera a) del presente Articolo, si intendono abrogate e pertanto non operanti.

Art. 20 - Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell' Assicurazione (Claims Made)

L'**Assicurazione** è operante per le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** pervenute per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di **Assicurazione** indicato nel modulo del **Certificato** o nella quietanza di pagamento, conseguenti a **Eventi Dannosi** verificatisi in data successiva alla data di retroattività indicata nella **Scheda di Copertura**.

Nel caso di pensionamento o morte dell'**Assicurato**, o di cessazione, da parte dello stesso, dell'attività presso la **Pubblica Amministrazione**, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'**Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 5

(cinque) anni successivi al pensionamento o morte dell'**Assicurato**, o cessazione, da parte dello stesso, dell'attività presso la **Pubblica Amministrazione**, purché afferenti alle **Cariche** assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di effetto dell'**Assicurazione** stessa escluso il periodo retroattivo .

In caso di morte dell'**Assicurato** le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Se, durante il periodo di efficacia ultrattiva, l'**Assicurato** stipulasse, con il medesimo o con altro **Assicuratore**, altra analoga copertura assicurativa o se, successivamente alla data di decorrenza dell'**Assicurazione** la stessa venisse cancellata da entrambe le parti, la presente copertura ultrattiva si intenderà non operante e cesserà a partire dalla data di decorrenza dell'analoga copertura assicurativa.

Art. 21 - Esclusioni

Sono esclusi dall'**Assicurazione i Danni**:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'**Assicurato**, nonché alle persone giuridiche di cui l'**Assicurato** stesso sia socio;
- b) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità professionale inclusa la responsabilità professionale dallo svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, di profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
- c) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- d) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'**Assicurazione** in conformità alle norme di cui al D.lgs., n. 209/2005 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
- g) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da calunnia (Art. 368 C.P.), ingiuria (Art.594 C.P.) e diffamazione (Art, 595 C.P.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli Artt. 2059 C.C., 185 e 198 C.P.;
- h) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da stipula e/o mancata stipula e/o modifica di **Assicurazioni** e/o stipula di contratto non corrispondente alla effettiva necessità assicurativa dell'**Ente di Appartenenza**, nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei **Premi** assicurativi;
- i) direttamente conseguenti o derivanti dall'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex Artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2395 del C.C.;
- j) derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione:

- 1) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze**, così come definite dalle definizioni di questo **Certificato**, delle quali l'**Assicurato** abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipula del presente **Certificato**;
- 2) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da una totale o parziale azione od omissione dolosa dell'**Assicurato**;
- 3) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da riconoscimento di emolumenti e/o indennità corrisposti, individualmente o collegialmente, all'**Assicurato** stesso;
- 4) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità contrattuali e non derivanti dalla Legge;
- 5) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di decorrenza del presente **Certificato** o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso **Assicuratore**, dalla data di effetto del **Certificato** originario prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;

- 6) le sanzioni amministrative e/o pecuniarie, le multe e le ammende comminate direttamente all'**Assicurato**;
- 7) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte direttamente all'**Assicurato**;
- 8) **Sinistri** che derivino da una **Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza** presentata nei confronti dell' **Assicurato** in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei seguenti paesi: (a titolo esemplificativo) Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria, contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America).
Si conviene inoltre che l'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'Onu, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, oppure al rimborso di un **Assicurato** che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.

Art. 22 - Massimale di Assicurazione

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun **Assicurato**, per **Sinistro** e per anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della **Assicurazione**, fino alla concorrenza del **Massimale** della **Scheda di Copertura**, laddove applicabile.

Nel caso in cui l'**Assicurato** ricopra più **Cariche** il **Massimale** deve intendersi unico per tutte le **Cariche** ricoperte.

Art. 23 - Corresponsabilità

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più soggetti **Assicurati** appartenenti allo stesso Ente nella determinazione di un medesimo **Sinistro**, gli **Assicuratori** per tale **Sinistro** sono obbligati sino ad un massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni di Euro) complessivamente fra tutti gli **Assicurati**, come indicato nella **Scheda di Copertura**.

Art. 24 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al **Premio**, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'**Assicurato**, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dagli **Assicuratori**.

ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE

Le seguenti estensioni di **Assicurazione** si intendono sempre operanti

PRECISAZIONI SULL'OPERATIVITÀ DELL' ASSICURAZIONE

Art. 25 - Estensione D.lgs. n. 81/2008

Ferme le altre condizioni di questo **Certificato**, l'**Assicurazione** è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall' **Assicurato** in funzione di:

1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra, in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte degli **Assicuratori** di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa dell'INAIL per la **Responsabilità Civile** operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente **Assicurazione**.

Art. 26 - Ecologia ed ambiente

Ferme le altre condizioni di questo **Certificato**, l'**Assicurazione** è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

Art. 27 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

Ferme le altre condizioni di questo **Certificato**, l'**Assicurazione** di cui al presente **Certificato**, comprende le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni Erariali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**.

Art. 28 - Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale

Ferme le altre condizioni di questo **Certificato**, l'**Assicurazione** comprende le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni Erariali** per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli **Assicuratori** risponderanno per ogni singolo **Sinistro** e per anno assicurativo nei limiti dei **Massimali** indicati nella **Scheda di Copertura**.

Art. 29 - Danni Patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. 196/2003

La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di **Responsabilità Civile** derivanti al soggetto assicurato ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003, per eventuali **Perdite Patrimoniali** e **Danni Erariali** cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Art. 30 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno di quanto dovuto dall'**Assicurato**, limitatamente alla quota di sua pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 31 - Levata Protesti

La copertura assicurativa si estende anche all'attività di Levata Protesti svolta dall'**Assicurato** presso l'**Ente o Società di Appartenenza** ai sensi della normativa vigente. Tale garanzia viene prestata con un sotto limite di Euro 200.000,00 (duecentomila euro) per **Sinistro** e per anno,

ricompreso il **Massimale** indicato dall'**Assicurato** nella **Proposta di Contratto** e scelto tra quelli indicati nella **Scheda di Copertura**.

Art. 32 - Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 21 - *Esclusioni* si precisa che l'**Assicurazione** vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza dell'**Ente di Appartenenza** in altri organi collegiali.

Art. 33 - Copertura personale distaccato

Nel caso di distacco temporaneo dell'**Assicurato** presso altro Ente, l'**Assicurazione** s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

Art. 34 - Acquisizioni in economia

Premesso che l'**Assicurato** sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

la garanzia si intende estesa entro il limite imposto dalla normativa di settore per gli acquisti in economia per ciascun **Assicurato** alle responsabilità derivanti all'**Assicurato** in conseguenza di **Perdite Patrimoniali**, esclusi i **Danni Materiali** ed i **Danni Corporali**, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

Art. 35- Perdite Patrimoniali derivanti dal Danno all'immagine dell'Ente

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dagli **Assicurati** al proprio **Ente di Appartenenza** o alla **Pubblica Amministrazione** in genere, dovute al **Danno** d'immagine che l'**Ente di Appartenenza** o la **Pubblica Amministrazione** in genere hanno subito a causa della condotta dell'**Assicurato**.

Art. 36 - Perdite Patrimoniali per l'Attività Forense

Fermo restando tutte le condizioni di questo **Certificato**, la garanzia di cui al presente Contratto comprende le **Perdite Patrimoniali** per l'attività connessa all'esercizio dell'Attività Forense da parte del legale regolarmente abilitato all'esercizio ed iscritto all'apposito Albo Professionale, se Dipendente della **Pubblica Amministrazione**.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C., l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 1 Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio**
- Art. 2 Periodicità e mezzi di pagamento del Premio**
- Art. 4 Tacito rinnovo - Recesso per Sinistro**
- Art. 5 Attivazione dell'Assicurazione - Inizio e termine dell'Assicurazione – Termini di pagamento del Premio**
- Art. 8 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia dei Sinistri**
- Art. 9 Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali**
- Art. 12 Territorialità e giurisdizione**
- Art. 16 Esclusione della Responsabilità solidale**
- Art. 20 Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione (Claims Made)**
- Art. 21 Esclusioni**

Eventuali Estensioni di **Assicurazione** e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella **Scheda di Copertura**.

Data	L' Assicurato

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive si applicano – subordinatamente alle condizioni ed alle esclusioni di questo Certificato - solo se richiamate espressamente nella Scheda di Copertura. Qualora espressamente richiamate nella Scheda di Copertura esse prevarranno su eventuali esclusioni concernenti le stesse materie.

RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI TECNICI

Fermo quanto previsto dall' *Art. 2 - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio* e dall' *Art. 3 – Modifiche dell'Assicurazione ed a deroga dell' Art. 21 –Esclusioni lettera f)*, nonché nell'ambito dei **Massimali** convenuti nella **Scheda di Copertura**, per gli **Assicurati Dipendenti Tecnici** come definiti nel **Certificato**, limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell'**Assicurato** ed unicamente per la **Responsabilità Amministrativa, Responsabilità Amministrativa-Contabile** ed erariale dell'**Assicurato** stesso, valgono anche le seguenti ulteriori garanzie:

la copertura assicurativa è estesa ai **Danni** conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di **Dipendente Tecnico**, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- d) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs. 163/06;
- e) "Responsabile del Procedimento" di cui al D.lgs. 163/06.

L'Assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall' **Assicurato** in funzione di:
 - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
 - "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte degli **Assicuratori** di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della **Responsabilità Civile** operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente **Assicurazione**.

La copertura assicurativa comprende anche:

1. i **Danni** conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'**Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'**Assicurato** di darne immediato avviso agli **Assicuratori**. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, ad un collegio di tre periti, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli **Indennizzi**. Detti periti sono nominati, uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni Erariali** conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata;

rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie;

Le coperture di cui sopra, si intendono sotto limitate fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del limite indicato nella **Scheda di Copertura**.

La presente estensione non è operante:

- qualora l'**Assicurato** non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'**Assicurato** o di cui l'**Assicurato** sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- per i **Danni** ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i **Danni** derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i **Danni** a cose che l'**Assicurato** abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i **Danni** derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i **Danni Materiali** e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

ATTIVITÀ DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DL. 33/2013

L'**Assicurazione** viene estesa alla attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale estensione viene prestata unicamente a condizione che l'**Assicurato** provi di aver predisposto e completato per intero, prima della commissione del fatto da parte di un soggetto appartenente allo stesso Ente, il piano di cui al comma 5 della L. 190/2012 art. 1 e successive modifiche e la predisposizione delle procedure di selezione e formazione del personale.

L'**Assicurazione** viene estesa alla attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai sensi del D.L.33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Garanzia Accessoria s'intende operante limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell'**Assicurato** ed unicamente per la **Responsabilità Amministrativa, Contabile** ed erariale dell'**Assicurato** stesso.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI VERSO TERZI

A parziale deroga dell'*Art. 21 - Esclusioni*, lettera f), l'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Amministrativa e Contabile** per **Danni** cagionati dall'**Assicurato** all' **Ente o Società di Appartenenza**, allo Stato, alla **Pubblica Amministrazione** in genere a seguito di **Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi, all' **Ente o Società di Appartenenza**, allo Stato, alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'**Assicurato** debba rispondere a norma di Legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia attiva la copertura.

L'**Assicurazione** conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di **Assicurazione** dell'Ente nei confronti dell'**Assicurato** che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di Legge vigente, una **Responsabilità Amministrativa** dell'**Assicurato** ed entro i limiti della stessa.

Relativamente al personale Sanitario, Veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l'estensione di cui sopra è limitata ad i soli danni a cose con esclusione di qualsiasi **Danno** direttamente od indirettamente riconducibile a lesioni personali e morte.

La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di Colpa Grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'**Assicurato**, ed è prestata entro un sotto limite di Euro 500,000.00 (cinquecentomila Euro) con una franchigia fissa di Euro 500.00 (cinquecento Euro) per **Sinistro**.

Si prende atto che con la presente estensione non si intendono **Assicurati** i **Danni** la cui copertura assicurativa è regolata dal D.lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i sulla **Assicurazione** obbligatoria della **Responsabilità Civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

**RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE A SEGUITO DI CALUNNIA, INGIURIA,
DIFFAMAZIONE VERSO TERZI.**

A deroga della esclusione di cui all'Art. 21 – *Esclusioni lettera g*), l'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Amministrativa e Contabile** per **Danni** cagionati dall'**Assicurato** all'**Ente di Appartenenza**, allo Stato, alla **Pubblica Amministrazione** in genere a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi ed in conseguenza di un fatto di cui l'**Assicurato** debba rispondere a norma di Legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso gli **Enti o Società di Appartenenza** indicati nella **Scheda di Copertura**.

La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di Colpa Grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'**Assicurato**, ed è prestata entro un sotto limite pari al 50% (cinquanta per cento) del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**.

L'**Assicurazione** conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di **Assicurazione** dell'Ente nei confronti dell'**Assicurato** che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di Legge vigente, una **Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato** ed entro i limiti della stessa.

ESTENSIONE ALLA RETROATTIVITÀ ILLIMITATA

Si prende atto che il primo paragrafo dell' *Art. 20 – Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione (Claims Made)* si intende modificato come segue:

l'**Assicurazione** è operante per le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** pervenute per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di **Assicurazione** indicato nel modulo del **Certificato** o nella quietanza di pagamento, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'**Evento Dannoso**.

ESTENSIONE PIENA DEL PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA IN CASO DI CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITÀ

Previa compilazione dell'apposito **Modulo di Variazione di Rischio** e conseguente preventiva approvazione dello stesso da parte degli **Assicuratori**, ed a parziale deroga di quanto previsto dall'*Art 20 - Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione (Claims Made)*, secondo paragrafo, e limitatamente all' **Assicurato** che abbia cessato totalmente la propria attività presso qualsiasi **Pubblica Amministrazione** e che sia stato continuamente **Assicurato** dal presente **Certificato**, l'**Assicurazione** si intende prestata anche alle eventuali **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** presentate nei propri confronti nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dell'attività presso qualsiasi **Pubblica Amministrazione** afferenti alle **Cariche** assicurate ed a **Eventi Dannosi** verificatisi nel periodo di retroattività indicato nella **Scheda di Copertura**.

Il Contraente / Assicurato

Ultimo aggiornamento: Novembre 2014

GLOSSARIO ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Nel seguito sono elencate le principali definizioni utilizzate nel Contratto di Assicurazione ai fini di una migliore comprensione del testo.

Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale.

ASSICURAZIONE o POLIZZA o

CERTIFICATO: il Contratto di Assicurazione.

SCHEDA DI POLIZZA/ SCHEDA DI COPERTURA/ MODULO:

il documento allegato al Contratto di Assicurazione, facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il Premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli dell'Assicurazione.

CONTRATTO: il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.

ASSICURATO/ CONTRAENTE:

la persona nominativamente indicata nella Scheda di Polizza che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti.

ASSICURATORI:

gli Assicuratori dei **LLOYD'S OF LONDON** indicati nella Scheda di Polizza e nella nota informativa di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209/2005) e dai Regolamenti ISVAP n. 35/2010 e n. 24/2008, come successivamente modificati e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto.

CORRISPONDENTI/ COVERHOLDERS:

i Corrispondenti dei Sindacati dei Lloyd's che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori.

BILANCI DEI MEMBRI:

l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd's.

CONSUMATORE:

ogni persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

FONDI DEI MEMBRI PRESSO I LLOYD'S:

i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro.

PERIODO DI VALIDITA' DELLA POLIZZA:

fermo restando quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza.

DATA DI RETROATTIVITA':	la data antecedente la stipulazione della Polizza indicata nella Scheda di Polizza. Resta inteso che la eventuale previsione della Data di Retroattività non comporta alcuna estensione del Periodo di Polizza.
PREMIO:	il corrispettivo dovuto dal Contraente agli Assicuratori specificata nella Scheda di Polizza.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO:	l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto in relazione ad uno specifico Rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
MASSIMALE:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
FRANCHIGIA:	l'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistita.
SCOPERTO:	importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello Scoperto stesso.
SINDACATO:	il membro del Lloyd's o il gruppo di membri del Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" dei Lloyd's.
SINISTRO:	la comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
BENI:	denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
DANNO:	qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
DANNI MATERIALI:	il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali.
DANNI CORPORALI:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
ENTE DI APPARTENENZA:	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato/Contraente abbia tuttora od abbia avuto in passato o avrà in futuro un rapporto di lavoro di servizio od un mandato.
PERDITE PATRIMONIALI:	ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, Società e qualsiasi altro Organismo di Diritto Pubblico e comunque

ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

RESPONSABILITA' CIVILE: la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

**RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA:**

la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO –
CONTABILE:**

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato/Contraente detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

STRUMENTI DERIVATI:

qualsiasi contratto o titolo il cui prezzo e il conseguente rendimento è basato sul valore di mercato di altri beni e/o azioni e/o indici e/o valute e/o tassi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati strumenti derivati i Futures, opzioni, Swaps, OverNight Index Average, Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap e Strutturati, CDS (Credit Default Swaps), CDO (Collateralized Debt Obligations).

Ultimo aggiornamento: Novembre 2014

PROPOSTA DI CONTRATTO PER L'ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

AVVISO IMPORTANTE

- (1) LA PRESENTE PROPOSTA DEVE ESSERE COMPILATA DAL PROPONENTE STESSO. È NECESSARIO RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE PER OTTENERE UNA QUOTAZIONE. SI RICHIEDE DI RISPONDERE CON PIENA CONOSCENZA E CONVINZIONE. IL MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO E DATATO.
- (2) ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1892 E 1893 DEL CODICE CIVILE, LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
- (3) LA PRESENTE PROPOSTA È RELATIVA AD UNA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ NELLA FORMA "CLAIMS MADE". CIÒ SIGNIFICA CHE LA POLIZZA COPRE I RECLAMI AVANZATI PER LA PRIMA VOLTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA E GLI EVENTI DEI QUALI L'ASSICURATO VENGA A CONOSCENZA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA E CHE POTREBBERO ORIGINARE UN RECLAMO FUTURO, A CONDIZIONE CHE GLI ASSICURATORI SIANO INFORMATI, DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA, DELLE CIRCOSTANZE RELATIVE A TALI EVENTI.
DOPO LA SCADENZA DELLA POLIZZA, NESSUN RECLAMO POTRÀ ESSERE AVANZATO A TERMINI DELLA POLIZZA STESSA, ANCHE SE L'EVENTO CHE HA ORIGINATO LA RICHIESTA DANNI SI SIA VERIFICATO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA.
- (4) IL PROPONENTE PRENDE ATTO CHE NEL CASO DI CORRESPONSABILITÀ DI PIÙ ASSICURATI DEGLI STESSI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DI UN MEDESIMO SINISTRO, GLI ASSICURATORI PER TALE SINISTRO SONO OBBLIGATI FINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE PARI A EURO 15.000.000,00 COMPLESSIVAMENTE FRA TUTTI GLI ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO. NELL'EVENTUALITÀ CHE IL RISARCIMENTO COMPLESSIVAMENTE INDENNIZZABILE DAGLI ASSICURATORI AI TERMINI DEL CERTIFICATO ECCEDA L'IMPORTO INDICATO SOPRA, LE INDENNITÀ SPETTANTI A CIASCUNO DEGLI ASSICURATI SI INTENDERANNO PROPORZIONALMENTE RIDOTTE IN MISURA UGUALE FRA TUTTI GLI ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO.
- (5) LA VALIDITÀ TEMPORALE DEL PRESENTE QUESTIONARIO NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE A 30 GIORNI DALLA DATA DI COMPILAZIONE E FIRMA DELLO STESSO.
- (6) IL PREMIO È DOVUTO CON PERIODICITÀ ANNUALE.
GLI UNICI MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO AGLI ASSICURATORI SONO I SEGUENTI: BONIFICI BANCARI/ASSEGNI CIRCOLARI E CONTANTI FINO AD UN MASSIMO DI EURO 750,00 (SETTECENTOCINQUANTA EURO) A FAVORE DEGLI ASSICURATORI E/O DEGLI INTERMEDIARI AUTORIZZATI ESPRESSAMENTE IN TALE QUALITÀ.

AVVERTENZA!

NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI SCONTI DI PREMIO DA PARTE DEGLI ASSICURATORI E/O DEGLI INTERMEDIARI EVENTUALMENTE INCARICATI.

PER GLI ASPETTI DI DETTAGLIO SI RINVIA ALLA SCHEDA DI COPERTURA, ALLA DEFINIZIONE DI "PREMIO", ALL'ART. 2 ("PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO") DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, NONCHÉ ALLE SEGUENTI CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE (SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI COPERTURA):

- RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI TECNICI
- ATTIVITÀ DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DL 33/2013
- RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI
- RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE A SEGUITO DI CALUNNIA, INGIURIA, DIFFAMAZIONE VERSO TERZI.
- ESTENSIONE ALLA RETROATTIVITÀ ILLIMITATA

Il proponente dichiara di aver letto e compreso il contenuto dell'Avviso Importante

ATTENZIONE: La presente Proposta di Contratto deve essere conservata con cura, poiché, unitamente al certificato di assicurazione rappresenta il documento che prova il contratto di assicurazione.

La presente Proposta di Contratto deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata/inviata al broker all'indirizzo, oppure tramite FAX, assieme ad una copia della ricevuta di pagamento del premio al n. 0...../.....

DATI DEL PROPONENTE

Nome	Cognome		
Codice Fiscale			
Residenza	Città	Paese	
CAP	Provincia		
Data di effetto	Durata 12 mesi		

**MASSIMALE RICHIESTO PER SINISTRO E PERIODO
(il massimale per Corresponsabilità è pari a Euro 15.000.000,00)**

Euro 500.000,00	
Euro 1.000.000,00	
Euro 1.500.000,00	
Euro 2.500.000,00	
Euro 5.000.000,00	

DETTAGLI CARICA(E) RICOPERTA(E) ATTIVA(E)

Prima Carica	Carica Ricoperta			
	Ente o Società di Appartenenza			
	Provincia dell'Ente o Società			
Seconda Carica	Carica Ricoperta			
	Ente o Società di Appartenenza			
	Provincia dell'Ente o Società			
Terza Carica	Carica Ricoperta			
	Ente o Società di Appartenenza			
	Provincia dell'Ente o Società			

DETTAGLI CARICA(E) RICOPERTA(E) CESSATA(E)

Prima Carica	Carica Ricoperta			
	Ente o Società di Appartenenza			
	Provincia dell'Ente o Società			
Seconda Carica	Carica Ricoperta			
	Ente o Società di Appartenenza			
	Provincia dell'Ente o Società			
Terza Carica	Carica Ricoperta			
	Ente o Società di Appartenenza			
	Provincia dell'Ente o Società			

INFORMAZIONI GENERALI

Estensione di Copertura alla Responsabilità Civile Professionale del Personale Tecnico	SI	NO
Attività di Responsabile per la :Prevenzione della Corruzione l. 190/2012 e Pubblicità e Trasparenza dl. 33/2013	SI	NO
Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi	SI	NO
Estensione di Copertura alla Responsabilità Amministrativa e Contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso Terzi	SI	NO

PERIODO DI RETROATTIVITÀ prevista : 31/12/2003

Se si desidera invece attivare una fra le seguenti altre opzioni, barrare la relativa casella:

5 anni dalla data di effetto (diminuzione del premio del 10%)	SI	NO
Illimitata (premio aggiuntivo del 10%)	SI	NO

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI

A) Il Proponente ha in corso o ha avuto negli ultimi 3 anni altri Contratti di Assicurazione di questo tipo?	SI	NO
B) Sono mai state rifiutate o non rinnovate coperture assicurative per questo rischio?	SI	NO
C) Il proponente dichiara di non essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze come definite nel Certificato alla data di firma della presente Proposta di Contratto	SI	NO
D) Il proponente dichiara di non essere a conoscenza di Eventi Dannosi che abbiano portato o potrebbero portare a Richiesta di Risarcimento alla data di firma della presente Proposta di Contratto	SI	NO

SI PREGA FORNIRE DETTAGLI RELATIVI ALLE RISPOSTE AFFERMATIVE DATE SOPRA

NOTA BENE: In deroga a quanto previsto dall'Art. 5 – Attivazione dell'Assicurazione, in caso di risposta affermativa alle domande B), C) e D) di cui sopra l'attivazione della copertura assicurativa è soggetta alla preventiva formale accettazione da parte degli Assicuratori.

↘ in data	↘ _____ Firma leggibile e carica del firmatario
-----------	---

DICHIARAZIONE ESPRESSE DEL PROPONENTE

Il sottoscritto dichiara:

le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e conosce che la presente Proposta di Contratto ed ogni altra informazione fornita dal sottoscritto costituisce la base all'eventuale Contratto di Assicurazione.

la firma della presente Proposta di Contratto impegna il sottoscritto alla stipulazione del Contratto di Assicurazione unicamente nei termini previsti dall'Art. 5 – Attivazione dell'Assicurazione – Inizio e termine dell'Assicurazione – Termini di pagamento del Premio.

aver ricevuto, preso visione, ed accettato i contenuti dei singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente: 1 Nota informativa, comprensiva di Glossario; 2 Condizioni di Assicurazione; 3 Proposta di Contratto; 4 Privacy – Nota informativa.

fare la gestione della copertura assicurativa nascente dalla presente Proposta di Contratto al Broker di assicurazioni (nome broker) iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI).

↘ in data	↘ _____ Firma leggibile e carica del firmatario
-----------	---

Ultimo aggiornamento: Novembre 2014